



CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

La Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia – San Marco, 2662, codice fiscale n. 80008840276, rappresentata dal dott. Matteo Todesco, nato a Venezia il 13 dicembre 1965, codice fiscale TDSMTT65T13L736G, competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto dell’Ente, dei decreti del Presidente della Provincia n. 40 del 23/12/2009 e n. 11 dell’11/04/2011, da intendersi prorogati, ai sensi dell’art. 27, co. 4, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con nota protocollo n. 826 del 7 gennaio 2014, il quale interviene nel presente Atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 22, in data 29 settembre 2018, protocollo n. 72709/2018;

di seguito anche “Città metropolitana” o “Concedente”,

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale
Aut. Agenzia
delle Entrate
n. 97271/2016
€ 110,00

E

la Società San Servolo S.r.l., con sede legale in Venezia - Isola di San Servolo, n. 1, codice fiscale, P.Iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo 03544490273, numero R.E.A. VE- 316851, società a totale capitale pubblico, interamente versato, di euro duecentottantunomilaseicentoquarantasei/00 (€ 281.646,00), rappresentata dall’ing. Andrea Berro, nato a Dolo (Ve) il 3 gennaio 1975, residente a Pianiga (Ve) in via Suriano n. 19, codice fiscale BRRNDR75A03D325N, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società in forza di giusti poteri;

di seguito anche “Società” o “Concessionario”,

PREMESSO CHE

– con contratto di servizio prot. n. 76879 in data 17 settembre 2015, la Città metropolitana ha affidato alla San Servolo S.r.l., sino al 31 dicembre 2017, una serie di beni immobili e di connessi servizi per la valorizzazione:



a) dell'Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

b) di Villa Widmann, sita in via Nazionale n. 420 in Mira (Ve) e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a);

c) del museo di Torcello, quale istituto e luogo di cultura, e delle relative collezioni, quali beni culturali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 101, co. 1 e co. 2, lett. a) e 10, co. 2, lett. a), del richiamato d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

d) del museo "del Manicomio di San Servolo – La follia reclusa" o museo della Follia, quale bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi della normativa sopra richiamata;

– il predetto contratto lasciava alla Città metropolitana la facoltà di procedere, a proprio insindacabile giudizio e nell'interesse pubblico, alla proroga dell'affidamento per un ulteriore anno;

– nella vigenza del predetto contratto, con deliberazione n. 11 in data 11 luglio 2017, il Consiglio metropolitano ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 23 settembre 2016, unitamente alle conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016, stabilendo di procedere con la fusione, per incorporazione, della GRAL S.c.r.l. (in seguito GRAL S.r.l.) nella San Servolo S.r.l., garantendo il passaggio della attività di sub-concessione delle aree demaniali ai fini della venericoltura alla società incorporante;

– in data 30 novembre 2017, con documento di offerta acquisito al prot. n. 101646/2017, la San Servolo S.r.l. ha richiesto una proroga del predetto contratto, della durata di mesi 7 (sette), dal 1° gennaio 2018 fino a tutto il 31 luglio 2018, proponendo una serie di condizioni migliorative per la Città metropolitana;



– con determinazione dirigenziale n. 4511 in data 21 dicembre 2017, la Città metropolitana ha disposto la proroga dopo aver acquisito, da un advisor terzo e qualificato, lo Studio professionale Barea, Canal, Bares si Mestre, la valutazione di congruità, prot. n. 108101/2017, prescritta dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'offerta della società;

– divenuta efficace la fusione, la San Servolo S.r.l. ha preso in carico le attività della GRAL S.r.l. in data 9 luglio 2018, ne ha acquisito il personale ed assunto i relativi diritti ed obblighi, ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice civile, proseguendone l'attività; contestualmente, ha presentato una nuova offerta, prot. n. 52015/2018, a condizioni ulteriormente migliorative per la Città metropolitana, per un nuovo affidamento della durata di anni sei;

– con la citata offerta, successivamente integrata da apposito piano economico finanziario acquisito al prot. n. 67280/2018, la società ha proposto di vedersi assegnare in house una nuova concessione - del valore previsto di euro 19.388.000,00 - dei beni e dei connessi servizi già gestiti, unitamente ai servizi in precedenza resi dalla ex GRAL S.c.r.l.;

– in data 19 luglio 2018, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Città metropolitana ha quindi presentato, con le modalità stabilite dalle Linee guida A.N.AC. n. 7/2017, la propria domanda di iscrizione nell'Elenco, tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che intendono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house (protocollo A.N.AC. n. 63889/2018; protocollo Città metropolitana n. 54996/2018); la suddetta domanda costituisce presupposto legittimante dell'affidamento in house oggetto del presente contratto ai sensi del paragrafo 9.2 delle citate Linee guida;

– con determinazione dirigenziale n. 2429 in data 31 luglio 2018, la Città metropolitana ha in seguito: a) stabilito di concedere una seconda proroga, con modifiche ulteriormente migliorative per l'Ente, del contratto di servizio prot. n. 76879/2015, fino a tutto il 31 ottobre 2018, ai fini della conduzione dei beni e dei servizi oggetto della precedente determinazione n.



4511/2017; b) dato atto che, anche alla luce del processo di riordino delle funzioni provinciali, tuttora in corso, restava ferma la scadenza del 25 settembre 2018, per l'esercizio, da parte della società, delle attività previste dal disciplinare di concessione del servizio caccia e pesca prot. n. 86023 del 3 ottobre 2013, approvato con determinazione del relativo dirigente, n. 3060, del 1° ottobre 2013;

— dopo aver acquisito, in data 5 settembre 2018, dallo Studio Cavaggioni S.c.a.r.l. di San Bonifacio (Vr), l'attestazione di congruità economica, prot. n. 64809/2018, dell'offerta di San Servolo S.r.l., nella quale viene evidenziato che *"il modello gestionale descritto ... porta a considerare vantaggioso e conveniente per l'Amministrazione, l'affidamento diretto in house, a San Servolo S.r.l."*, con deliberazione n. 22 in data 28 settembre 2018, il Consiglio metropolitano ha disposto di procedere con un nuovo affidamento in house della durata di anni 6 (sei) alla San Servolo S.r.l., contestualmente approvando le Linee guida per la redazione del nuovo contratto di servizio;

— con riferimento alla sola attività finalizzata al rilascio e al controllo di subconcessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha concesso alla società, in data 27 settembre 2018, una proroga tecnica della concessione n. 6824 e s.m.i. e dell'autorizzazione n. 10679/documit fino al 20 ottobre 2018 e comunque *"sino alla data di emissione del decreto di concessione demaniale marittima in corso di elaborazione"*; a questa proroga ha fatto seguito, in pari data, quella disposta dalla Città metropolitana, con determinazione del dirigente del servizio caccia e pesca, n. 3015/2018, della concessione di cui alla determinazione n. 3060/2013, integrata da quanto previsto nella successiva determinazione n. 2913/2017;

— con determinazione dirigenziale n. 3348 del 31 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato infine approvato lo schema del presente contratto di concessione, della durata di anni 6 dalla data di sottoscrizione, in conformità alle Linee guida approvate dal Consiglio metropoli-

tano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto disciplina l'affidamento di beni e servizi concessi dalla Città metropolitana alla società "in house" San Servolo S.r.l., per la valorizzazione e la fruizione:

- a) dell'Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) del museo della Follia, quale bene culturale d'interesse storico-artistico ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a);
- c) del museo di Torcello, quale istituto e luogo di cultura, e delle relative collezioni, quali beni culturali ai sensi degli artt. 101, co. 1 e co. 2, lett. a) e art. 10, co. 2, lett. a), del richiamato d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- d) di Villa Widmann Foscari sita in Via Nazionale n. 420 a Mira (VE) e del compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi della normativa richiamata alla precedente lettera a).

2. Il presente contratto prevede, altresì, l'affidamento alla società dei servizi collegati alla funzione di rilascio di sub-concessioni demaniali a fini di venericoltura in Laguna di Venezia il cui svolgimento resterà necessariamente subordinato al previo ottenimento, da parte della San Servolo S.r.l. delle autorizzazioni e/o concessioni delle Autorità competenti in materia.

ART. 3 – Concessione di beni

1. La Città metropolitana affida in concessione gratuita, per la durata del presente contratto, alla società "San Servolo S.r.l.", che accetta:



- a) le porzioni di immobili, identificate nelle planimetrie allegate sub "A", con relativi impianti, attrezzature, arredi e beni mobili, situati sull'Isola di San Servolo, come individuati in apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio tra le Parti;
- b) le porzioni di immobili, di cui ai seguenti identificativi catastali: Catasto Terreni - Comune di Mira, Foglio 13, Mappale 220; Catasto dei Fabbricati - Comune di Mira, Foglio 13, Mappale 220, Subalterno 7 (aree esterne adibite a cortile-giardino-parco-parcheggi), Subalterno 8 (villa), Subalterno 9 (barchessa), Subalterno 10 (cappella), Subalterno 11 (scuderia), Subalterno 12 (alloggio), con relativi impianti, attrezzature, arredi e beni mobili, situati presso Villa Widmann Foscari, come individuati in apposito verbale di consegna, da redigersi sempre in contraddittorio tra le parti.

2. Con la stipulazione del presente contratto, e per tutta la durata dello stesso, la Società, nella persona del suo legale rappresentante, è, per ogni effetto di legge, consegnataria di tutti i beni menzionati al precedente comma 1.

3. Al termine della concessione, previa verifica della consistenza ed integrità dei beni ricevuti, le Parti redigono e sottoscrivono apposito verbale di riconsegna.

ART. 4 – Affidamento dei servizi per la valorizzazione culturale di San Servolo e di Villa Widmann Foscari

1. La Città metropolitana di Venezia affida alla società "San Servolo S.r.l.", che accetta, la gestione e la prestazione dei seguenti servizi e attività, tutti funzionali alla valorizzazione e alla fruizione dell'Isola di San Servolo, del compendio immobiliare ivi esistente, di Villa Widmann Foscari, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a soggetti terzi specializzati:

- a) servizi di portierato e accoglienza, guardiana, custodia, vigilanza (anche con l'ausilio di sistemi video), segnaletica, comunicazione e promozione, visite guidate, servizi di gestione delle stanze e degli alloggi, servizi di foresteria, servizi di mensa e ristorazione, bar e

di somministrazione di vitto, alimenti e bevande in genere e catering, servizi di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali di cui al precedente art. 3, servizi di lavanderia, servizi di trasporto privato, gestione approdi e servizi residenziali generali e/o complementari ai servizi generali;

- b) manutenzione, mediante gestione in proprio e/o mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi specializzati, degli impianti, delle attrezzature, delle strutture e dei locali di cui al precedente art. 3, nonché la manutenzione degli spazi esterni attrezzati e non attrezzati, servizi di giardinaggio, manutenzione e gestione delle aree verdi;
- c) coordinamento, organizzazione, gestione e promozione, per conto della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni dell'area metropolitana veneziana con essa convenzionati, per l'esercizio di tali attività, di manifestazioni ed eventi culturali o artistici, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, ricerche e studi su argomenti di particolare interesse culturale, nonché attività aggreganti e di carattere istituzionale e di rappresentanza;
- d) nei limiti consentiti dalle autorizzazioni amministrative rilasciate alla società dai competenti enti ed autorità, prestazioni a terzi di servizi di alloggio, foresteria, amministrativi, tecnici ed organizzativi per l'accoglienza ed organizzazione dei servizi qui indicati (convegni, seminari, eventi aggregativi, espositivi, corsi di formazione, ecc.), nonché promozione dell'isola di San Servolo e di Villa Widmann Foscari quali luoghi adeguati per l'ospitalità, anche a titolo oneroso, di chi soggiorna in città, in occasione di congressi, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento, mostre d'arte ed eventi significativi della vita culturale della Città metropolitana, mettendo l'isola e Villa Widmann Foscari a disposizione di chi ha interesse ad approfondire la conoscenza del territorio sotto gli aspetti storico-artistici, ambientali e naturalistici;
- e) riscossione dei corrispettivi e dei proventi dai soggetti fruitori dei servizi offerti dalla Società;



- f) compimento di ogni operazione utile e/o necessaria alla salvaguardia, alla conservazione e all'incremento dei beni, dei valori e del patrimonio della società e al miglioramento degli standards qualitativi dei servizi offerti, previo assenso dell'Assemblea della Società per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non puntualmente e dettagliatamente previsti nel piano di gestione approvato dalla Città metropolitana o autorizzati dalla stessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 18 e 19 dello statuto della società.

ART. 5 – Affidamento di servizi per la valorizzazione dei musei della Follia e di Torcello

1. La Città metropolitana di Venezia affida, altresì, alla società "San Servolo S.r.l.", che accetta, la gestione e la prestazione dei seguenti servizi e attività, funzionali sia alla creazione di un sinergico circuito culturale, che valorizzi al contempo il museo di Torcello e le sue collezioni, l'Isola di San Servolo, il museo della Follia ivi ubicato, nonché i beni mobili e le universalità di mobili conservati sull'Isola, compresi i beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, sia alla razionalizzazione dei costi di gestione degli stessi, da svolgersi in proprio o mediante affidamento, parziale o totale, a soggetti terzi specializzati:

- a) organizzazione, gestione e promozione, per conto della Città metropolitana di Venezia, di manifestazioni culturali ed artistiche, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, attività aggreganti o di carattere istituzionale per entrambi i Musei;
- b) servizi di gestione dei musei della Follia e di Torcello, quali l'apertura, l'accoglienza e l'informazione al pubblico, la guardiania, la pulizia e la sanificazione dei locali che ospitano i musei, nonché ogni altro ulteriore servizio individuato con l'assunzione del piano annuale di gestione di cui all'art. 12 del presente contratto;
- c) servizi per la valorizzazione del patrimonio archivistico conservato a San Servolo e la sua catalogazione;
- d) servizi a supporto dell'attività di direzione del museo di Torcello, svolta in amministrazione

ne diretta dalla Città metropolitana di Venezia, e a questa accessori e/o collaterali individuati, su richiesta e in accordo con la direzione del museo, con l'assunzione del piano annuale di gestione di cui all'art. 12 del presente contratto e finalizzati alla fruizione e valorizzazione del museo e delle sue collezioni.

Art. 6 – Affidamento dei servizi inerenti il rilascio e il controllo di subconcessioni per lo svolgimento della molluschicoltura in Laguna di Venezia

1. La Città metropolitana affida alla società l'organizzazione unitaria ed integrata dei servizi inerenti il processo di riconversione verso l'attività di allevamento in senso stretto di vongole veraci ovvero le attività consistenti nel rilascio e nel controllo di sub-concessioni ai fini dell'esercizio della molluschicoltura in Laguna di Venezia.

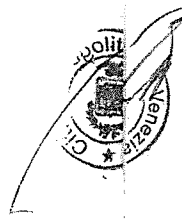
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dovrà necessariamente avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge e in conformità agli strumenti di programmazione o pianificazione degli Enti competenti, restando comunque subordinato al previo ottenimento, da parte della San Servolo S.r.l., dei provvedimenti concessori o autorizzativi rilasciati dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, dall'Ufficio metropolitano competente in materia di pesca e/o da altre Autorità pubbliche eventualmente coinvolte nell'iter procedimentale.

ART. 7 – Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 ottobre 2024. La Città metropolitana si riserva, a suo insindacabile giudizio e nell'interesse pubblico, di prorogare il presente contratto di un ulteriore anno, fino al 31 ottobre 2025.

2. La durata dell'affidamento dei servizi finalizzati al rilascio di sub-concessioni a fini di venericoltura resterà comunque necessariamente collegata ai termini indicati nei provvedimenti concessori e/o autorizzativi rilasciati alla società dalle Autorità competenti in materia.

3. Nessuna indennità sarà dovuta alla Società alla scadenza del presente contratto, in caso di



mancato rinnovo del medesimo.

ART. 8 – Obblighi della Città metropolitana

1. La Città metropolitana si impegna a:

- a) adottare tutti i provvedimenti e ad assolvere a tutti gli adempimenti rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali;
- b) consentire il più agevole accesso della società a tutte le informazioni in proprio possesso inerenti alle attività affidate;
- c) dettare indirizzi affinché la società agisca in conformità a quanto previsto dalla pianificazione strategica metropolitana, alle linee programmatiche di mandato, aggiornate annualmente in coerenza con i documenti di programmazione generale dell'Ente;
- d) agevolare una fattiva collaborazione tra la società e gli uffici metropolitani competenti in materia di gare e contratti, affari legali, servizi informativi, patrimonio e servizi culturali, e, comunque, ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi affidati alla San Servolo S.r.l.;
- e) porre nella disponibilità della Società i beni di cui al precedente art. 3;
- f) svolgere la manutenzione straordinaria degli immobili concessi in uso, salvo diversamente disposto con l'approvazione del piano annuale di gestione di cui all'art. 12 del presente contratto;
- g) mantenere la titolarità delle autorizzazioni presso le autorità competenti in materia di scarichi in Laguna;
- h) comunicare tempestivamente, ai sensi del paragrafo 7.1 delle Linee guida A.N.AC. n. 7/2017, all'Autorità nazionale anticorruzione, con le modalità da questa stabilite, ogni circostanza sopravvenuta, idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house.

ART. 9 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario, oltre a svolgere i servizi concessi in affidamento con il presente contratto, si impegna a:

- a) rispettare le condizioni e le modalità di svolgimento degli stessi previste nell'offerta prot. n. 52015/2018, agli atti della Città metropolitana;
- b) erogare i servizi affidati adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia e trasparenza;
- c) conservare, custodire ed utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni immobili e mobili messi a sua disposizione, destinandoli esclusivamente per le finalità precisate dal presente contratto, e comunque solamente per usi compatibili con i fini statutari ed autorizzati ai sensi della disciplina vigente;
- d) restituire, al termine del contratto, i beni ricevuti in concessione nel medesimo stato d'uso, salvo il normale deterioramento;
- e) provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, intervenendo tempestivamente ed adeguatamente, ogniqualvolta ne sussista l'esigenza, evitando ritardi che possano peggiorare lo stato conservativo dei beni;
- f) garantire gratuitamente, previa intesa con la società sulle date di utilizzo, l'uso della Sala Auditorium ubicata nel complesso di San Servolo, con annessi servizi, in occasione degli eventi programmati dalla Città metropolitana di Venezia, per non più di dieci iniziative annue;
- g) rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità competenti, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- h) ai fini dello svolgimento delle attività in materia di rilascio e controllo di sub-concessioni in Laguna a fini di venericoltura, ottemperare scrupolosamente alle prescrizioni indicate

nei provvedimenti autorizzativi o concessori delle autorità competenti, oltre che a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- i) escluso quanto già oggetto di polizza assicurativa stipulata dalla Città metropolitana di Venezia, assicurare ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i servizi svolti, con decorrenza dall'inizio del contratto e tenendo sollevata e indenne la Città metropolitana da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi in conseguenza o in dipendenza della gestione dei servizi disciplinati dal presente contratto e in conseguenza dell'utilizzo dei locali e impianti oggetto della presente concessione;
- j) confermare la presenza sull'Isola di San Servolo di un sistema di segnaletica e di orientamento generale e a coordinare la segnaletica di ogni altro Ente operante in isola;
- k) assicurare, verificata la disponibilità, all'associazione V.I.U., l'uso dei posti letto e relativi servizi accessori, secondo gli accordi e i contratti stipulati;
- l) manifestare il consenso affinché la Città metropolitana di Venezia possa acquisire, presso la banca individuata dalla società, anche in tempo reale, tutte le informazioni sui flussi e le movimentazioni riguardanti il conto corrente, intestato alla San Servolo S.r.l., nel quale verranno accreditati, direttamente dai fruitori dei servizi offerti, i corrispettivi da essi pagati;
- m) in occasione degli eventi culturali, dei convegni e di ogni altra iniziativa rivolta al pubblico, dare adeguata pubblicità al logo istituzionale della Città metropolitana;
- n) destinare gli utili della gestione, oltre a eventuali riserve previste per legge o statuto, alla manutenzione e valorizzazione dei beni ricevuti in concessione;
- o) innalzare gli standards qualitativi dei servizi da rendere ai sensi del presente contratto, tramite aggiornamento della propria "Carta dei Servizi", utilizzando indicatori di misurazione da concordare con la Città metropolitana per misurare l'affidabilità e la regolarità

dei servizi, la loro qualità, i tempi di risposta della società e la soddisfazione dell'utenza anche per mezzo di appositi indagini. Per la gestione museale dovranno essere presi a riferimento anche i livelli minimi uniformi di qualità stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

- p) aggiornare il proprio Piano della Performance, prevedendo forme di premialità dei dipendenti collegate agli obiettivi affidati alla società dalla Città metropolitana per mezzo del Documento unico di programmazione (D.U.P.).

2. Il Concessionario, con sottoscrizione del presente contratto, si vincola sin d'ora agli ulteriori indirizzi e decisioni della Città metropolitana di Venezia, socio unico della San Servolo S.r.l.

ART. 10 – Affidamento a terzi dei servizi

1. La società "San Servolo S.r.l.", previa comunicazione alla Città metropolitana e ferme restando le responsabilità nei confronti del Concedente, può continuare ad affidare, in tutto o in parte, con le modalità in atto o comunque migliorative per la società, e con durata non superiore a quella del presente contratto di servizio, e comunque nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a soggetti esterni specializzati, alcuni dei servizi individuati nel presente contratto.

2. In caso di affidamento a terzi, la società "San Servolo S.r.l.", che rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti della Città metropolitana, deve:

- a) imporre ai contraenti, con apposita clausola negoziale, gli stessi obblighi connessi ai servizi ricevuti;
- b) richiedere ed ottenere dai soggetti prestatori idonee garanzie in merito alla continuità di detti servizi;
- c) adottare un efficace sistema di controllo ed effettuare con frequenza almeno bimensile, ispezioni *in loco* al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi;



d) rispettate le misure previste del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, nonché la vigente normativa in materia, applicabile alle società in controllo pubblico ed, in particolare, alle società in house;

e) tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Città metropolitana nel caso di proprio inadempimento contrattuale verso i terzi appaltatori/fornitori, eventualmente prevedendo nei relativi contratti una clausola disciplinante l'esonero espresso della Città metropolitana da ogni responsabilità, diretta e indiretta.

3. Con specifico riferimento alla gestione delle stanze e degli alloggi, in caso di affidamento a terzi del servizio, la società "San Servolo S.r.l.", deve imporre al contraente:

a) l'utilizzo di un programma informatico idoneo a condividere, in tempo reale, con la "San Servolo S.r.l.", i dati relativi alle registrazioni delle presenze degli ospiti e dei corrispettivi da questi versati;

b) ispezioni *in loco* volte ad appurare la diligente e veritiera registrazione delle presenze degli ospiti e dei corrispettivi da questi versati.

4. Le ispezioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere documentate mediante apposito verbale d'ispezione, da trasmettere tempestivamente alla Città metropolitana di Venezia.

5. La Società si impegna a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di servizi turistici. Essa è tenuta, in particolare, ad assicurare, la conformità dei servizi offerti al valore paesaggistico e culturale dei beni di proprietà della Città metropolitana.

6. Resta precluso in modo assoluto l'affidamento a terzi delle attività volte al rilascio di sub-concessioni per l'esercizio dell'attività di venericoltura in Laguna.

ART. 11 – Responsabilità del Concessionario

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte.

2. Il Concessionario nomina, ai sensi di legge, un responsabile della sicurezza per gli immobi-

li concessi e per tutte le attività svolte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; cura inoltre il coordinamento dei responsabili della sicurezza delle strutture date in concessione a soggetti terzi.

3. Per la gestione e prestazione dei servizi affidati col presente contratto la società "San Servolo S.r.l.", sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad utilizzare personale e/o imprese e/o soggetti terzi specializzati che siano in regola con le vigenti normative in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, in materia previdenziale ed assicurativa, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché conformi alla vigente normativa in materia di appalti e concessioni.

4. La Società è comunque responsabile per ogni rapporto intrattenuto da essa con i soggetti terzi affidatari di servizi, ed unica responsabile verso gli enti committenti della corretta prestazione dei servizi medesimi in conformità a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 12 – Strumenti e metodologie per l'attuazione del controllo analogo

1. La "San Servolo S.r.l.", in quanto società in house della Città metropolitana, è soggetta al cosiddetto "controllo analogo", esercitato mediante i seguenti strumenti previsti dalle disposizioni dello statuto della società:

a) il piano annuale di gestione (art. 18 statuto);

b) il report semestrale di gestione (art. 20 statuto);

c) il report annuale di gestione (art. 18 statuto);

d) l'autorizzazione preventiva del socio unico per il compimento di specifici atti di amministrazione (art. 19 statuto);

e) la delimitazione dei poteri dell'amministratore unico (art. 15 statuto) e la subordinazione di ogni attività di governo all'approvazione del piano annuale di gestione, quale documento di natura autorizzatoria (art. 18 cit.);

f) il controllo sulle decisioni assunte dall'amministratore unico attraverso l'obbligo di tra-

smissione delle relative determinazioni (art. 14 statuto).

2. Il piano annuale di gestione, previsto dall'art. 18 dello Statuto, deve, in particolare:

- a) essere redatto in termini di equilibrio economico, con evidenziata, fra l'altro, la spesa per il personale in servizio e quella per il personale eventualmente da assumere, nonché le tariffe e i prezzi previsti per i servizi erogati dalla Società;
- b) individuare gli obiettivi di gestione;
- c) prevedere un programma annuale delle manutenzioni necessarie alla buona conservazione degli immobili;
- d) prevedere un programma annuale degli eventi e delle manifestazioni culturali previsti all'art. 4 co. 1, lett. c) e all'art. 5, co. 1, lett. a);
- e) prevedere i servizi a supporto dell'attività di direzione del museo di Torcello individuati su richiesta e in accordo con la direzione stessa.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Società è obbligata a presentare alla Città metropolitana il report annuale di gestione, contenente le attività realizzate, rispetto a quelle previste dal piano, e i risultati conseguiti.

4. Con cadenza trimestrale, la Società deve comunicare alla Città metropolitana un aggiornamento, in termini economici e di obiettivi, sull'andamento della gestione dei servizi in affidamento.

5. La Società, inoltre, è tenuta a trasmettere alla Città metropolitana i seguenti atti fondamentali, secondo quanto previsto dagli artt. 8, 18, 20 dello statuto:

- a) eventuali proposte di modifiche statutarie;
- b) il bilancio di esercizio;
- c) tariffe e prezzi praticati;
- d) la Carta dei Servizi e le sue eventuali modifiche.

ART. 13 – Vigilanza della Città metropolitana

1. La Città metropolitana ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati le strutture e gli impianti affidati, al fine di verificare la corretta gestione del servizio affidato. Eventuali irregolarità o inadempienze saranno comunicate al Concessionario, che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

2. La Città metropolitana effettua, altresì, almeno due volte all'anno, i controlli e le verifiche tecniche finalizzate a verificare eventuali carenze, o difformità rispetto alla programmazione assunta con il piano annuale di gestione, nella manutenzione e conservazione dei beni ricevuti in concessione.

ART. 14 – Penali e sanzioni

1. In caso di ravvisato contrasto tra le prestazioni rese dalla società e quelle previste dal presente Contratto, dal Piano di gestione di cui all'art. 12 e dai documenti di programmazione della Città metropolitana, o di mancato rispetto di standard di servizio oggetto di specifici atti di indirizzo del socio unico, il Concedente potrà contestare l'operato del Concessionario per mezzo di apposito rapporto scritto.

2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del rapporto di contestazione.

3. Ricevute le controdeduzioni, entro i successivi 15 (quindici) giorni, il Concedente potrà emanare apposito provvedimento con cui disporre l'applicazione di eventuali penali, non superiori ad euro 50.000,00 annui per servizio od attività oggetto di contestazione, o, in alternativa, l'archiviazione del procedimento.

4. Il procedimento si intenderà concluso anche quando, scaduti i 15 (quindici) giorni, il Concedente non emetta alcun provvedimento.

ART. 15 – Remunerazione del servizio

1. Il costo dei servizi è sostenuto dalla società "San Servolo S.r.l.", con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, introiti da bigliettazione museale, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o



da altre fonti di finanziamento, e con la ripartizione millesimale fra gli eventuali soggetti fruitori degli immobili in concessione, anche sulla base di atti stipulati direttamente dalla Città metropolitana.

ART. 16 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi

1. Trattandosi di affidamento in house, è vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto da parte della società “San Servolo S.r.l.” e ogni forma di sub affidamento dei beni o dei servizi che non sia dallo stesso prevista.

ART. 17 – Modifiche del contratto

1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 8, co. 1, lett. h), il presente contratto potrà essere modificato in accordo tra le parti al variare delle condizioni che ad esso sottostanno. Le suddette modifiche dovranno essere incluse in apposito atto aggiuntivo, da approvarsi con deliberazione di Consiglio metropolitano.

2. Qualora si presentino le condizioni normativamente richieste per affidare alla società le attività, già previste dalle Linee guida approvate dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 22 del 28 settembre 2018, per il rilascio e la convalida di contrassegni/targhe cd “Laguna veneta” per la navigazione in Laguna, il presente contratto potrà essere aggiornato per mezzo di un ulteriore atto aggiuntivo da approvarsi con determinazione dirigenziale.

ART. 18 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- a) per ripetute e gravi inadempienze agli obblighi del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del Concessionario, che provochino gravi deficienze o interruzione nella gestione dei servizi;
- b) in caso di revoca dell’affidamento dei beni e dei connessi servizi, deliberata dalla Città metropolitana per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività;

- d) in caso di diniego espresso dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla domanda di iscrizione della Città metropolitana nell’apposito Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che intendono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse dal Concedente secondo la procedura fissata dall’art. 14.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto, previa diffida ad adempiere in un congruo termine, nei seguenti casi:

- a) di inadempimento di uno o più obblighi dallo stesso stabiliti;
- b) di mancata ottemperanza agli indirizzi di gestione formulati dalla Città metropolitana di Venezia;
- c) di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche con espresso riferimento agli obblighi sanciti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, su richiesta della Città metropolitana, la società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione dei beni e dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo gestore o alla re-internalizzazione delle attività.

ART. 19 – Obblighi verso l’associazione VIU

1. La società “San Servolo S.r.l.” è tenuta a rinnovare la convenzione in essere con l’Associazione VIU disciplinante i servizi di supporto da erogare a favore di quest’ultima ed i relativi oneri. La convenzione dovrà tener conto degli orientamenti gestionali e degli obiettivi posti dalla Città metropolitana alla società e di quanto contenuto nel Contratto di Comodato d’Uso Gratuito stipulato tra la VIU e la Città metropolitana.

ART. 20 – Obbligo di continuità del servizio



1. L'esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa da San Servolo S.r.l. salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

2. La Società resta autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza, igiene e sanità e per altre cause eccezionali, dandone immediata comunicazione a quanti coinvolti nei beni avuti in gestione.

ART. 21 – Divieto di pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

ART. 22 – Codice di comportamento

1. Nelle more dell'adozione di un proprio codice di condotta, San Servolo S.r.l. si impegna a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo alla società del Codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 217 in data 23 dicembre 2013 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 36 del 9 aprile 2014, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta.

ART. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, San Servolo S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli confor-

memente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente contratto.

2. San Servolo S.r.l. deve comunicare alla Città metropolitana i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati e i nominativi dei responsabili esterni eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.

ART. 24 – Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il Concessionario, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2. Il Concessionario deve garantire che tutto il proprio personale sia adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente.

ART. 25 – Foro competente

1. Per le eventuali controversie nascenti dal presente contratto è competente il Foro di Venezia.

ART. 26 – Registrazione

1. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

ART. 27 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle normative che disciplinano la materia.

Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati per il dott. Matteo Todesco da Infocert S.p.A., numero seriale 3A08C3, e per l'ing. Andrea Berro da ARUBA S.p.A., numero seriale 2MA-0649658, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Copia conforme all'originale
Digitale conservato in
questo ufficio

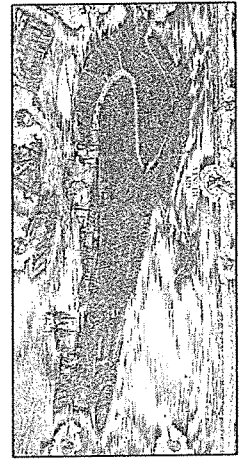
ACQUEDOTTI S.p.A. -
UFFICIO TECNICO
Via...
1688
200,00
11/10/2018





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANO PRIMO

gennaio / 2018



TAVOLA

SPAZI DI COMPETENZA SAN SERVOLO s.r.l.

SCALA



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANO TERRA

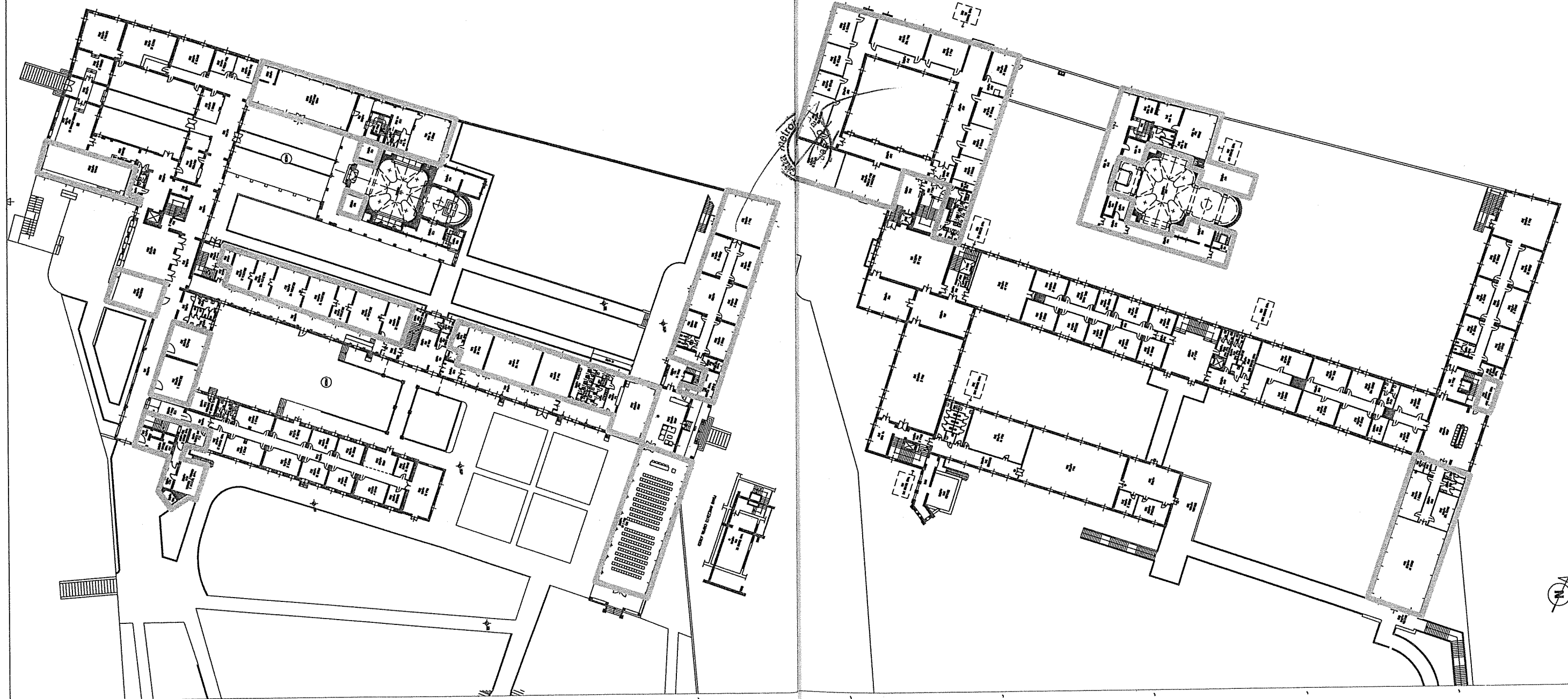
ottobre / 2018



TAVOLA

SPAZI DI COMPETENZA SAN SERVOLO s.r.l.

SCALA





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 11
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



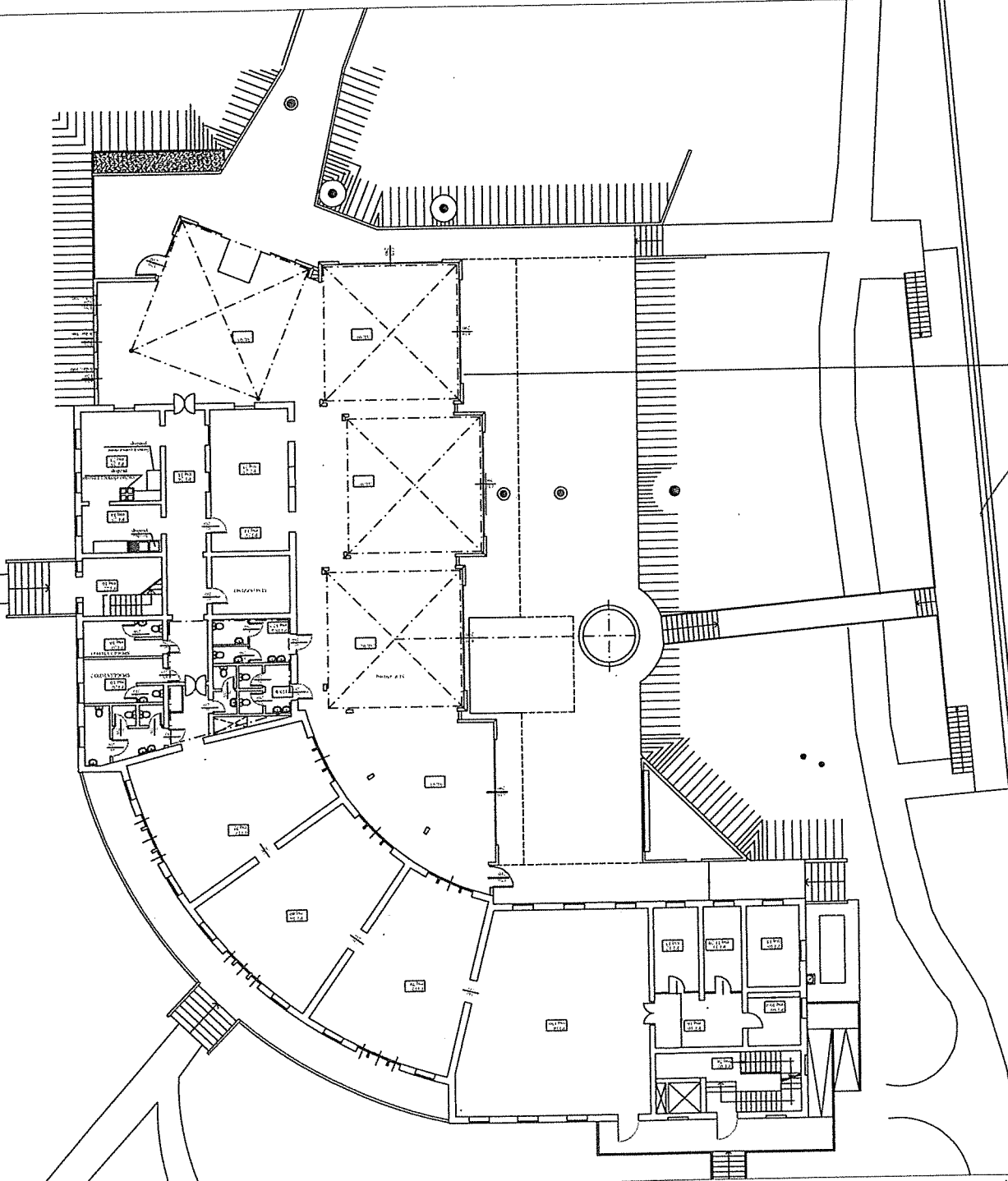
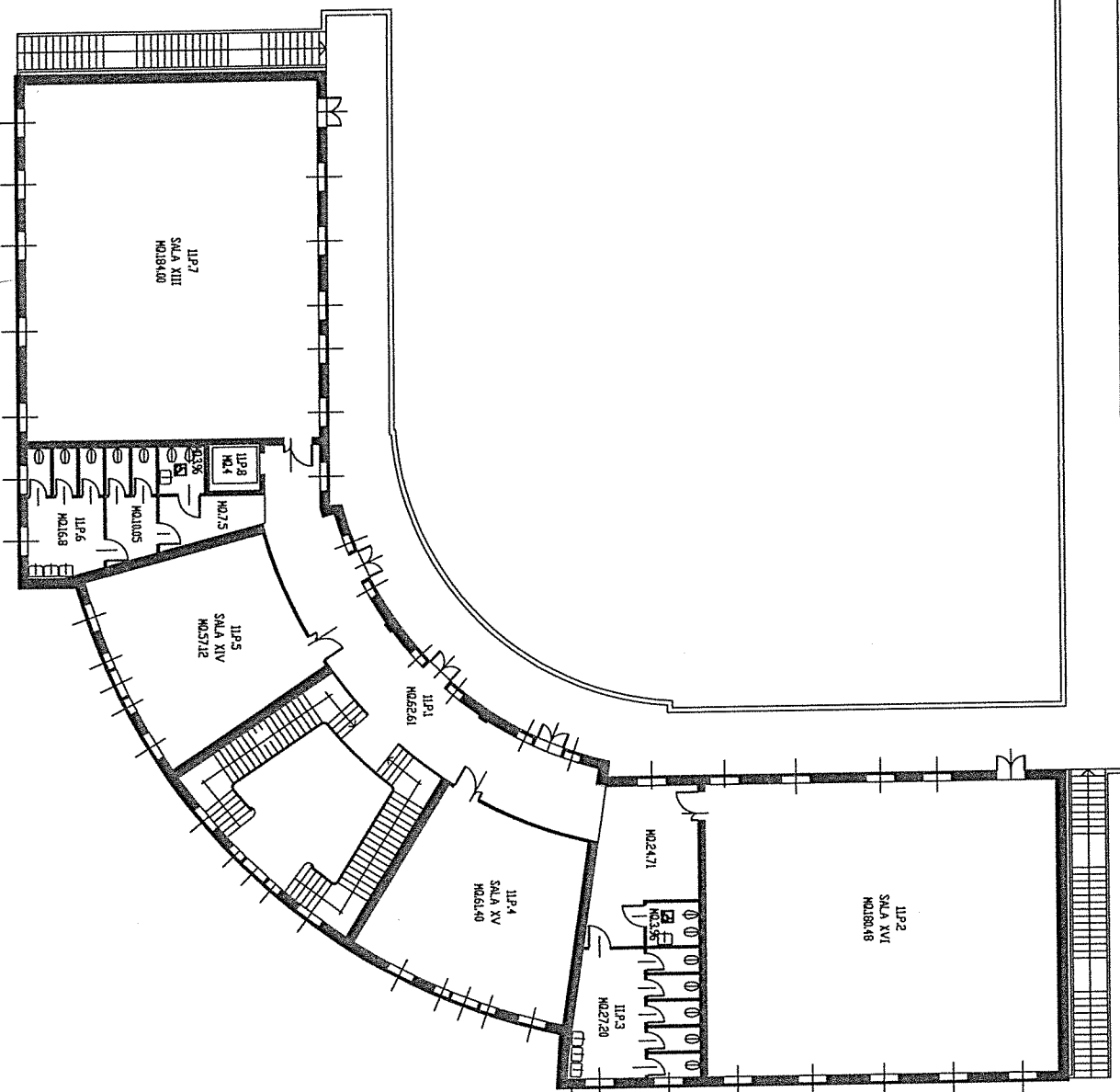
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 11
PIANOTERRA

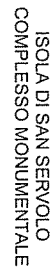
ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA



**SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.**

EDIFICIO 12
PLANO PRIMO

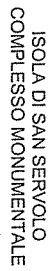
October / 2018

TAVOLA:

SCALA:



**SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.**

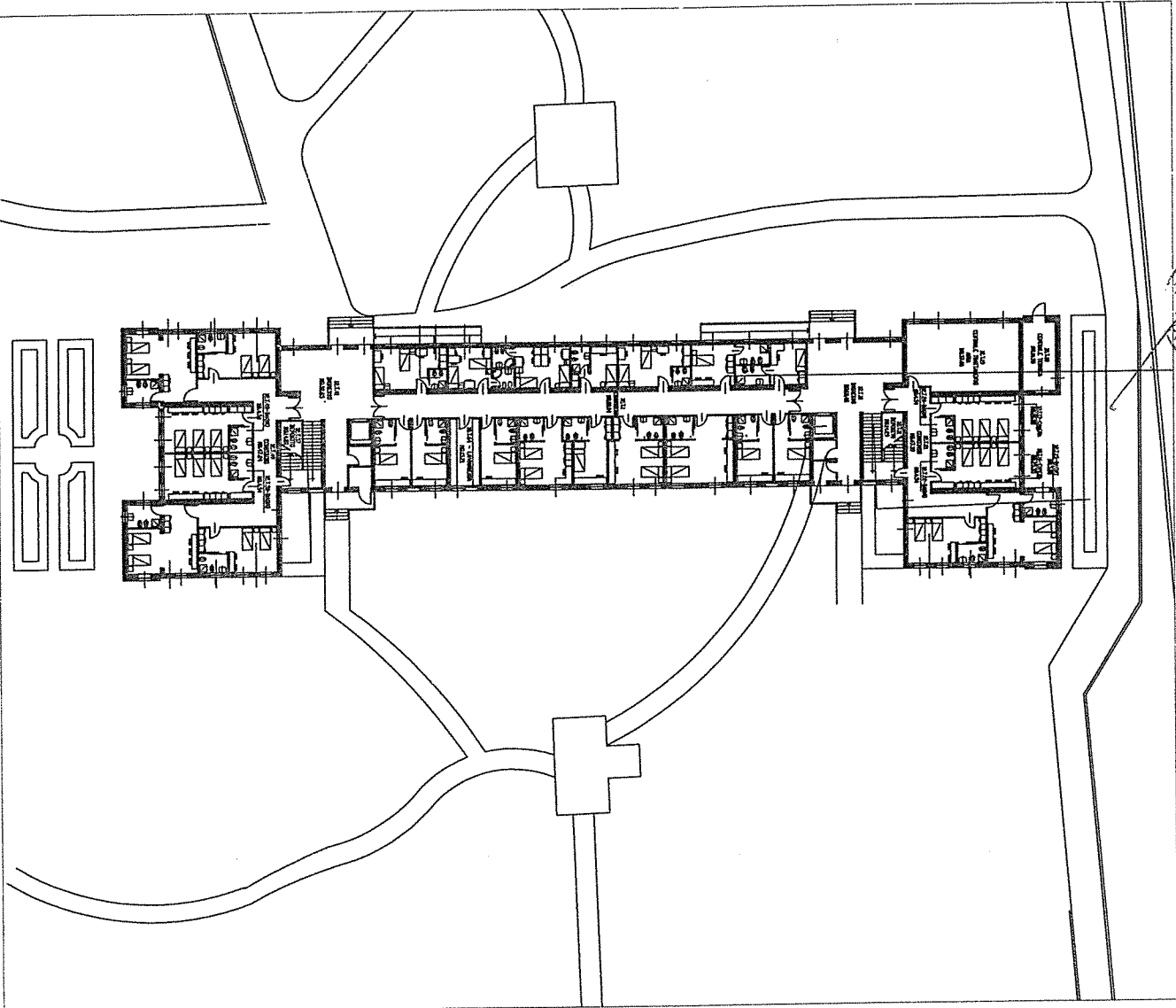


EDIFICIO 12
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA:

SCALA:





CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.



ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 13
PIANO TERRA

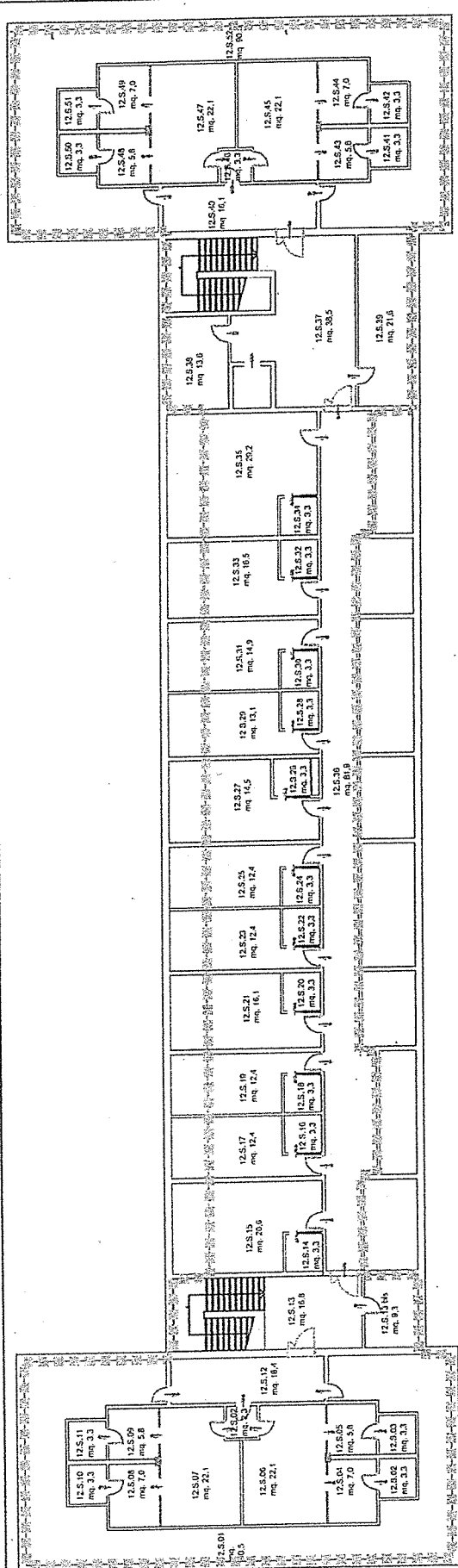
ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA:



PIANO SECONDO



ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA:

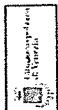
EDIFICIO 12
PIANO SECONDO

ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

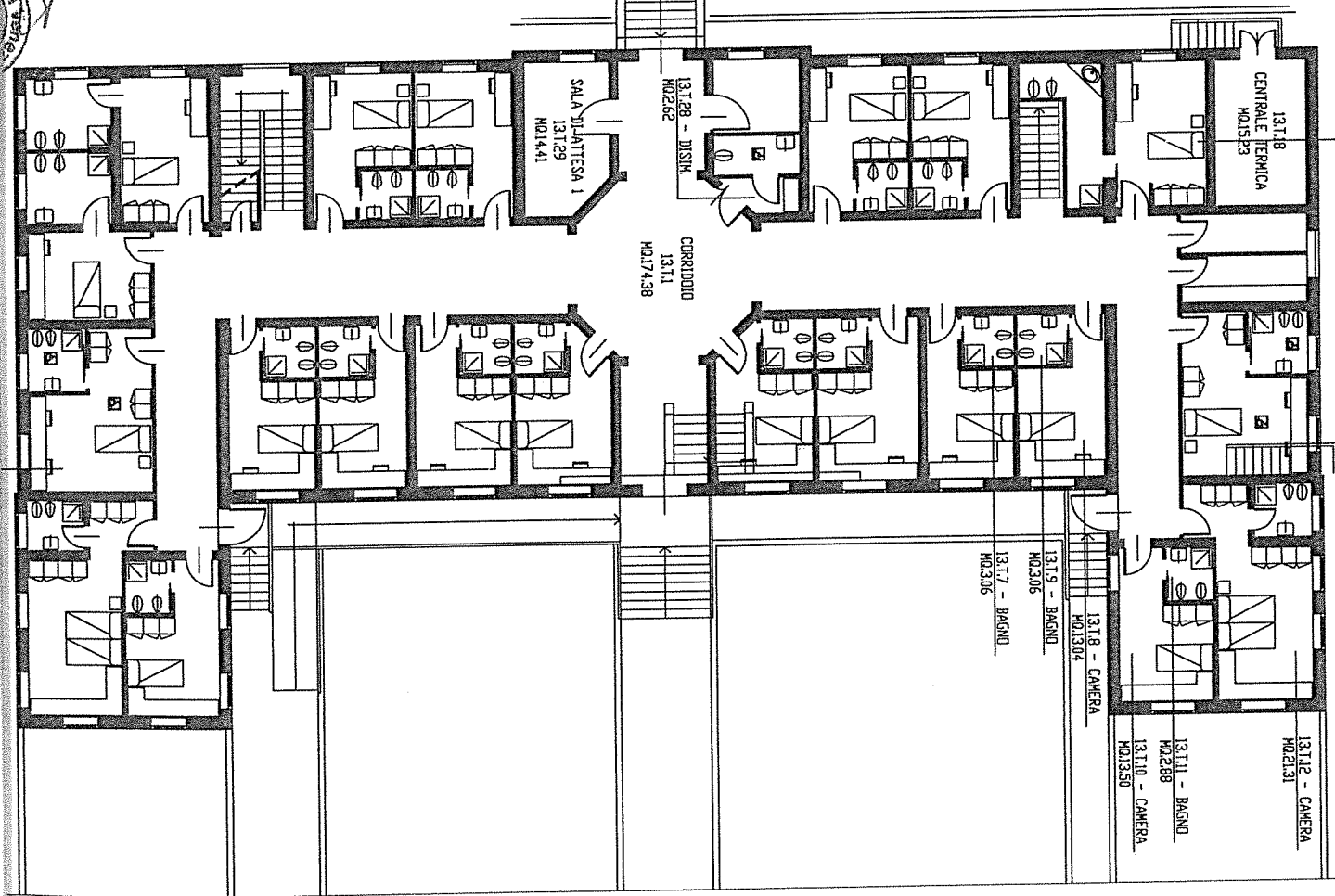


SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO S.r.l.

CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



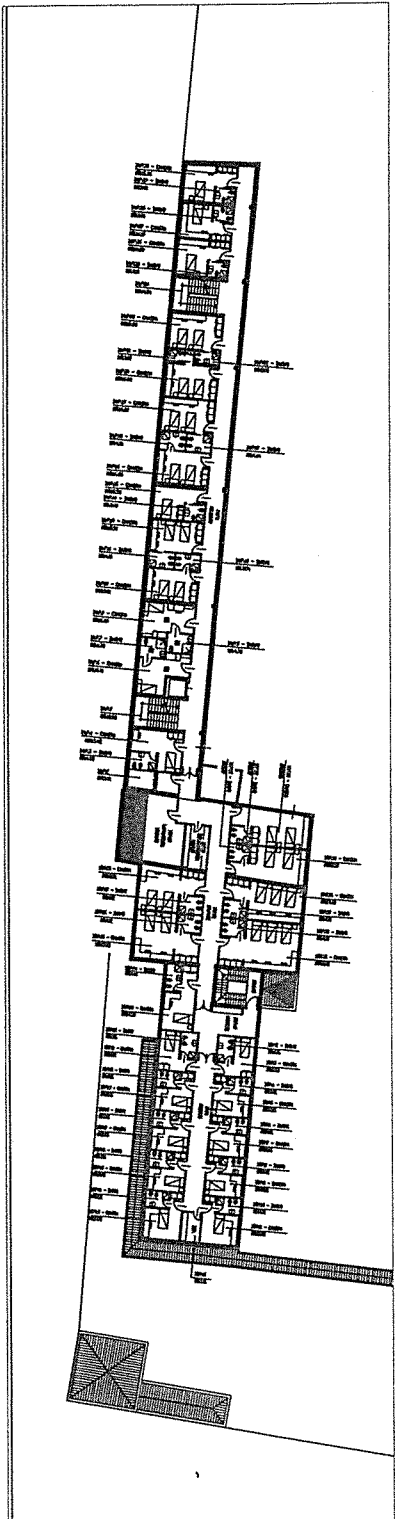
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15
PIANO TERRA

ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVOLO s.r.l.



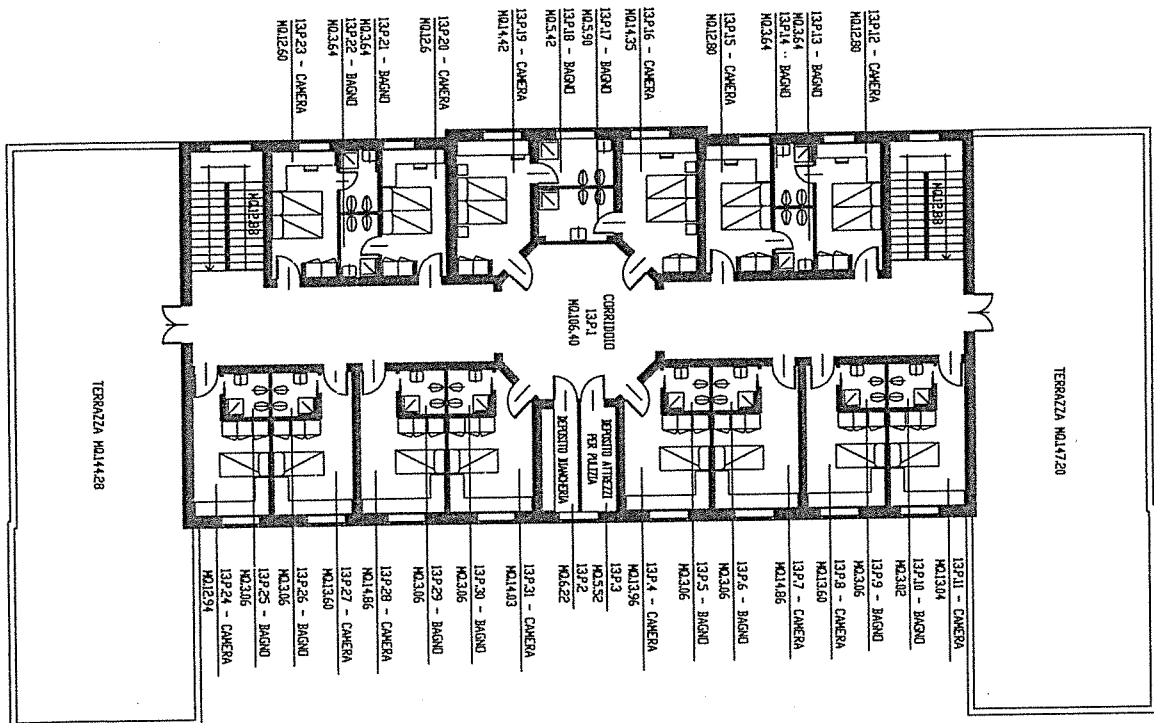
ISOLA DI SAN SERVOLO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 13
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

TAVOLA

SCALA



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVULO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15 PIANO SECONDO	ottobre / 2018
TAVOLA	
SCALA	



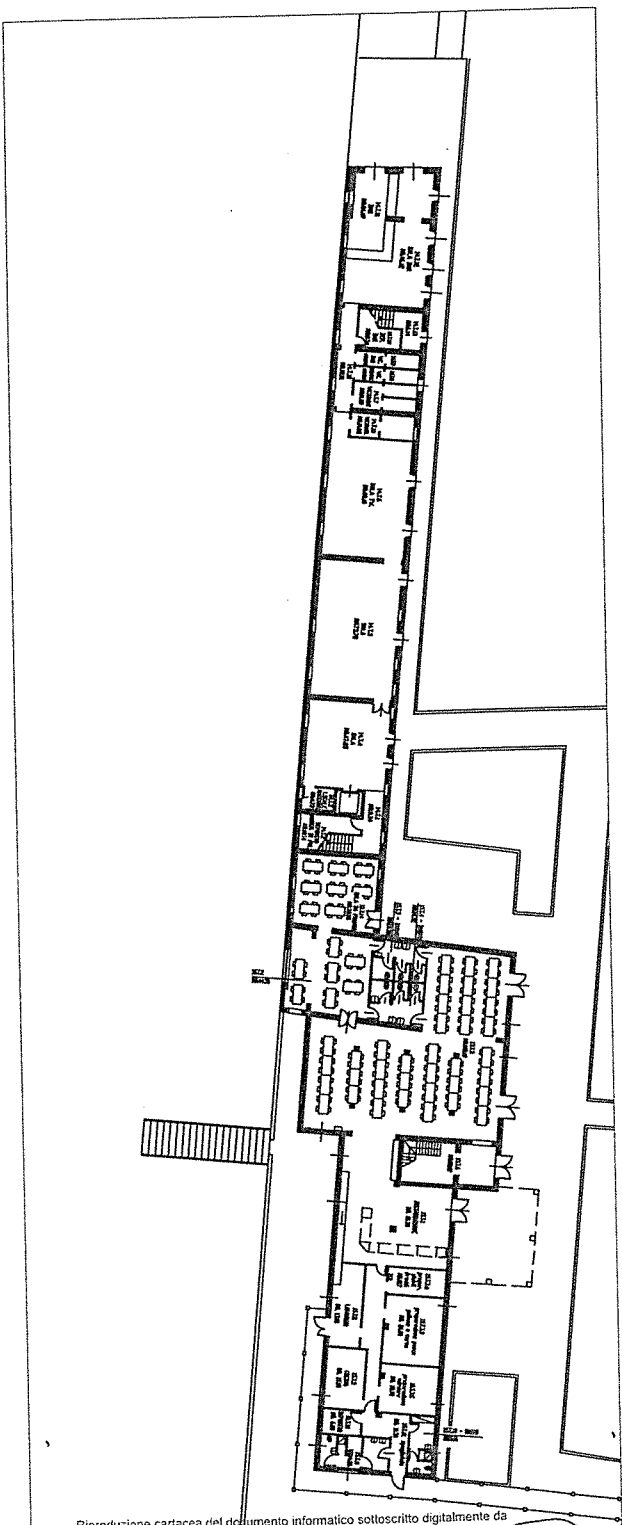
CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.

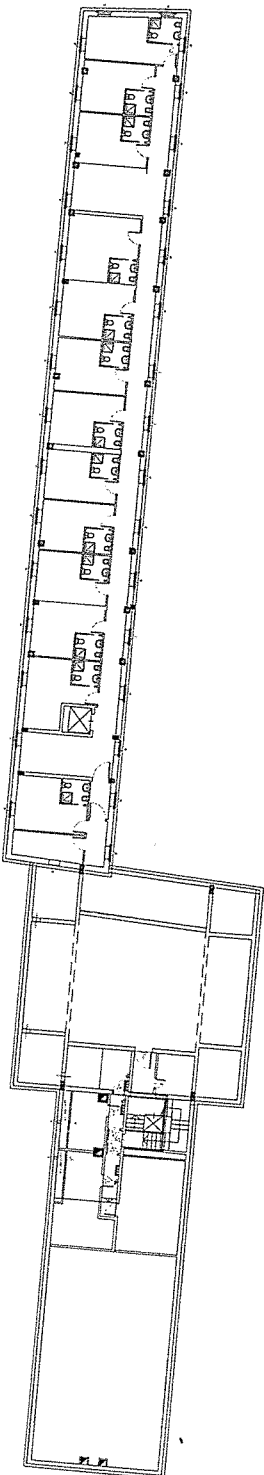


ISOLA DI SAN SERVULO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 14 E 15 PIANO PRIMA	ottobre / 2018
TAVOLA	
SCALA	



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Berro Andrea il 31/10/2018 08:39:14
Matteo Todesco il 31/10/2018 08:37:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005





CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVULO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 16, 17 E 18
PIANO PRIMO

ottobre / 2018

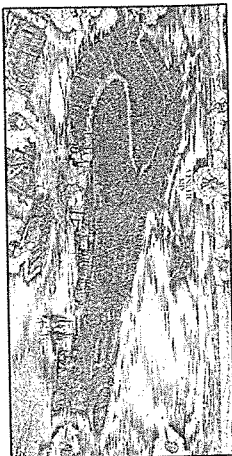
TAVOLA:

SCALA:



CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA

SPAZI DI COMPETENZA
SAN SERVULO s.r.l.



ISOLA DI SAN SERVULO
COMPLESSO MONUMENTALE

EDIFICIO 16, 17 E 18
PIANO TERRA

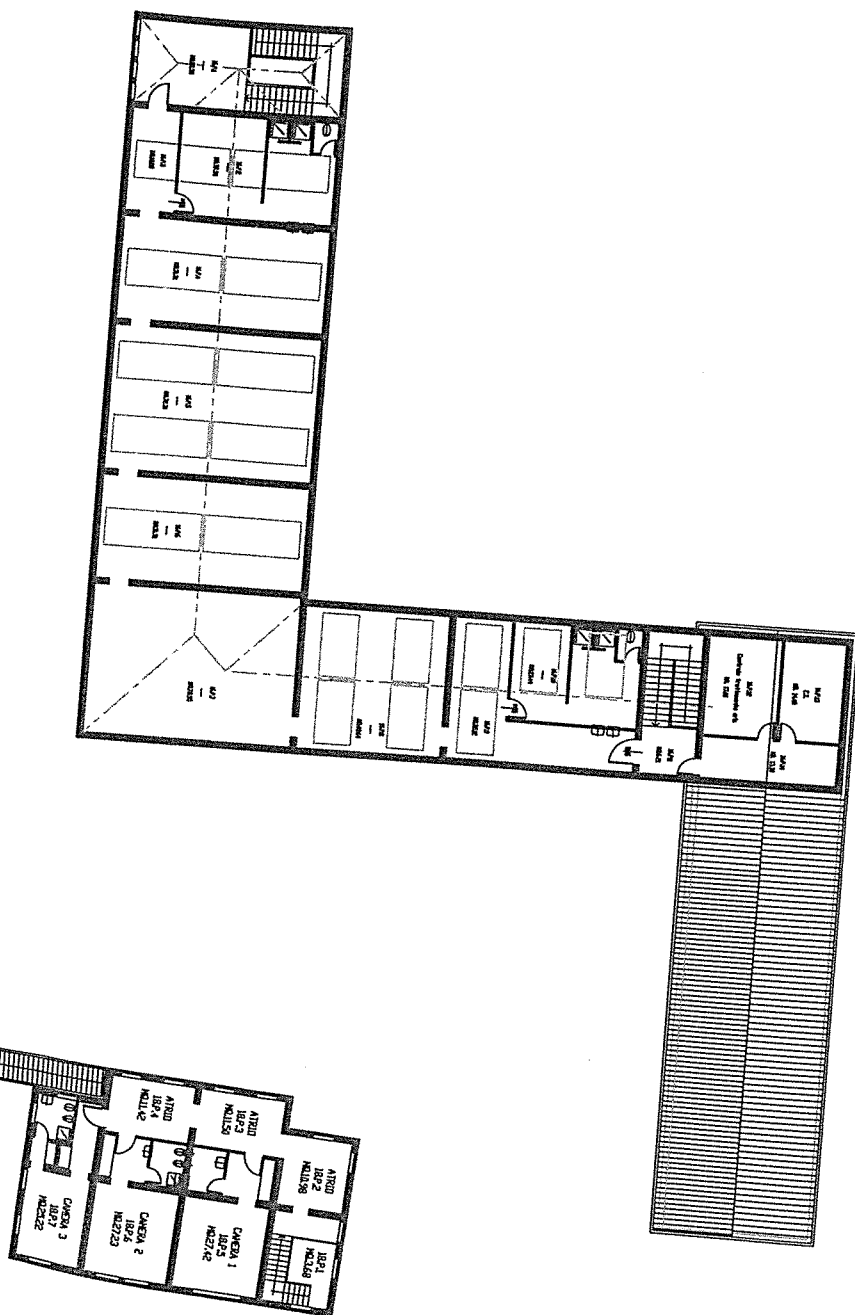
ottobre / 2018

TAVOLA:

SCALA:



15P34 - CAVENA
162351
1735 - CAVENA
162423
1737 - BAGNO
141
1739 - BAGNO
141
1740 - CAVENA
162423



FAGGIATA BIANCA



10 5 NOV. 2018

SECRETARIA REGIONALE

Monica